



CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Merito Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

DELIBERA N. 2 DEL 14.02.2022

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI CUI ALL'ART. 235 DEL D.LGS. N. 267/00.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **10.10** ed in prosieguo, nel "Piccolo Teatro Jovinelli" del Palazzo Mazziotti, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, *sessione straordinaria*. L'assemblea si svolge nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria da Covid-19.

I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere presenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		MONDRONE ALFONSO	X	
PONSILLO ANTONIO	X		SANTABARBARA GIOVANNA	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		INSERO AMEDEO	X	
PANNONE TOMMASO	X		MONTE MARILENA		X
ACCURSO ANTONIO	X		DELLA ROCCA MAURO CARMINE	X	
PETRAZZUOLI MONICA	X		COSTANTINO ANDREA	X	
SORBO IDA	X				
			TOTALE	12	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola.

Il Presidente, Antonio Accurso, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

VERBALE DCC N. 2

Presidente

Accurso: *Secondo punto all'ordine del giorno: Nomina del Revisore Unico dei Conti di cui all'articolo 235 del Decreto Legislativo n. 267/2000.*
Relaziona capogruppo Mondrone. Prego. Accomodati a vicino me perché relazioni sempre tu.

Mondrone: Allora i Comuni sotto i 15.000 abitanti, quindi come il Comune di Caiazzo ha un revisore unico che viene sorteggiato dalla Prefettura ogni tre anni, quindi ha un mandato triennale. La scadenza del nostro attuale revisore, dottoressa Antonella Nardone è il 27 febbraio del 2022 e la Prefettura ha provveduto a sorteggiare tre figure professionali: una principale e due di riserva, nel caso in cui il primo revisore non avesse accettato l'incarico. La durata dell'incarico, quindi, è triennale e fino a scadenza del mandato. I revisori sorteggiati col verbale numero 10271 della Prefettura di Caserta risultano essere Amitrano Pietro, che è il primo designato, Borelli Alberto Maria e Pellicce Rosario. Il Dottore Amitrano è stato convocato dall'Ufficio Segreteria ed ha accettato l'incarico, quindi si propone con questa delibera di nominare quale Revisore dei Conti Unico di cui all'articolo 235 del Testo Unico degli Enti Locali, fino alla scadenza del mandato, il dottor Pietro Amitrano. Si stabilisce che l'incarico decorrerà dal giorno dopo la scadenza dell'attuale revisore Dott.ssa Nardone, quindi dal 28-02-2022 e si dà incarico agli uffici di comunicare entro 20 giorni l'esecutività del provvedimento al Tesoriere Comunale. Si determina il compenso annuo spettante al Revisore Unico in euro 10.150.00, oltre Iva, come previsto dal Decreto Legislativo del 2018 e oltre l'indennità chilometrica per il rimborso delle spese documentate.

Presidente

Accurso: Ci sono interventi? Prego consigliere Insero.

Insero: A scadenza mandato suo?

Mondrone: Sì.

Presidente

Accurso: Ci sono interventi? Passiamo alla **votazione** per alzata di mano.
Favorevoli: tutti. Immediata eseguibilità: tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta in oggetto come di seguito riportata;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della stessa;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.E.L.L.;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di approvare la proposta di delibera in oggetto, in ogni sua parte, così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le premesse ed il deliberato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano:

favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE
ODG N. 2

**OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI CUI
ALL'ART. 235 DEL D.LGS. N. 267/00.**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Visto il **Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile egli enti locali (artt. 234-241)**, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico- finanziaria.

Visti in particolare le seguenti disposizioni normative:

- **Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziario - co. 3.** *Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.;* **co. 4.** **Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina.**

- **Art. 235 - Durata dell'incarico e cause di cessazione - co. 1.** *L'organo di revisione contabile dura in carica **tre anni** a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per piu' di due volte nello stesso ente locale.;* **co 3.** **Il revisore cessa dall'incarico per: a) scadenza del mandato.**

- **Art. 236 - Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori - co. 1.** *Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale. **co.2.** L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. **co. 3.** I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.*

- **Art. 238 - Limiti all'affidamento di incarichi co. 1.** *Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilita' dell'ente locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore*

a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.

Richiamata la **propria precedente deliberazione n. 3/2019**, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato l'organo di revisione economico-finanziaria nella persona della d.ssa Antonella Nardone per il periodo triennale 2019/2022, ed in particolare sino al 27.02.2022, come previsto dall'art. 235 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000.

Considerato, dunque, che detto incarico di Revisore unico del Comune è in scadenza e che occorre provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo organo di revisione.

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione **da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti** secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il **DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012**, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le **disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione** previste dalla norma sopra richiamata ed istituito, presso lo stesso Ministero l'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:

fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;

fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;

fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province.

Atteso che lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione, affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di **tre** nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza, di cui **il primo è designato per la nomina di Revisore dei Conti, mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare.**

Considerato che la popolazione del Comune di Caiazzo alla data del 31 dicembre 2021 risulta essere di 5357 **abitanti** e che pertanto si procede alla nomina del **Revisore unico.**

Dato atto che:

- con nota prot. n. 13099 del 17/11/2021, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta l'imminente scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;
- la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, presso la sua sede, il giorno 25/01/2022 ha proceduto all'estrazione a sorte per la conseguente nomina del Revisore dei Conti di questo Comune;
- come da verbale, prot. n. 10271, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta in data 27/01/2022, risultano estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) *AMITRANO Pietro: designato per la nomina*
- 2) *BORRELLI Alberto Maria: prima riserva estratta*
- 3) *PELLICCLA Rosario: seconda riserva estratta*

Dato atto che questo Comune ha provveduto a contattare il **primo estratto**, che si è dichiarato **disponibile ad accettare la nomina**, con nota prot. n. 1133 del 29/01/2022, previa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, **attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica**, di cui agli artt. 235, 236 e 238 TUEL, ed **accettando il trattamento economico che verrà stabilito all'atto della nomina**.

Visto l'art. 241 del D.Lgs 267/2000 - *Compenso dei revisori*:

- *co. 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica **vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori**, da aggiornarsi triennialmente. Il compenso base è **determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale**.*
- *co. 6-bis (introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89) **L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.***
- *co. 7. **L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.***

Atteso che la giurisprudenza contabile ha chiarito che ai revisori negli enti locali il rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico sono dovute indipendentemente dal fatto che sia stato approvato, o meno, un regolamento comunale che ne dispone le modalità; il tetto del rimborso spese deve ritenersi fissato nel limite del 50% dei compensi loro erogati nel corso dell'anno, in quanto per i giudici contabili il rimborso al revisore non rappresenta una scelta rimessa all'apprezzamento discrezionale delle singole amministrazioni comunali, ma un obbligo previsto dalla normativa vigente; pertanto, l'indennizzo delle spese sostenute dal revisore, se risiede in un altro Comune, è sempre dovuto; avendo la norma carattere tassativo (*Corte dei Conti-Lombardia, Sez. controllo, Delib. 15 ottobre 2015, n. 329; Corte dei conti-Liguria, Sez. contr., Delib., 30 novembre 2016, n. 95; Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 01/08/2017, n. 228*).

Considerato che **dal 1 gennaio 2018 i compensi dell'organo di revisione non sono più soggetti al taglio del 10 per cento**, non essendo stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga della stretta ai «costi della politica» avviata con l'articolo 6, comma 3 del DL 78/2010, che stabiliva, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, la riduzione automatica del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

Vista la **Tabella A del DM 21.12.2018** – rubricato “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali.*” (G.U. Serie Generale n. 3 del 04-01-2019) ed il **limite massimo** del compenso base annuo lordo di € 10.150,00 per comuni nella fascia da 5.000 a 9.999 abitanti, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali ed oltre il rimborso spese come regolamentato.

Viste le **delibere della giurisprudenza contabile**, ed in particolare la seguente (Corte dei conti (Sezione di controllo per la Toscana., Delib., 14 novembre 2018, n. 76):

*“(…) Come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie “Dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell’incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell’articolo in esame prescrive che **“l’ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina”** (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG). Ad avviso della Sezione delle Autonomie, inoltre, “la sussistenza di specifiche indicazioni normative circa le modalità di predeterminazione dei compensi e dei rimborsi, se valgono a circoscrivere l’autonomia negoziale delle parti, non intaccano, tuttavia, la natura convenzionale del rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica amministrazione (arg. Sez. Aut. delib. n. 11/2016/QMIG e, in tal senso, anche Sezione regionale di controllo per il Veneto delib. n. 355/2016/PAR). Anche le modalità di scelta del revisore dei conti per gli enti locali, attraverso il meccanismo di cui all’art. 16, comma 25, del d.l. n. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 (“i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ...”) non incidono sull’assetto privatistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell’esercizio delle rilevanti funzioni del controllo” (deliberazione n. 16 cit.). Successivamente, con l’art. 6, comma 3 del D.L. n. 78/2010, il legislatore aveva disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di*

qualsiasi tipo, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale norma, ispirata a criteri di contenimento della spesa pubblica, è stata pacificamente ritenuta applicabile anche all'organo di revisione contabile degli enti locali (si veda ad esempio Sezione controllo Veneto n. 355/2016 e precedenti ivi richiamati). Come noto, il termine originario del 1 gennaio 2011 è stato prorogato più volte dal legislatore, in ultimo dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 244/2016, con cui è stata disposta l'estensione della disciplina recata dall'art. 6 citato fino al 31 dicembre 2017.(...)

Corre l'obbligo evidenziare che il Consiglio può in ogni caso deliberare compensi inferiori rispetto a quelli indicati nel D.M. del 2018, il quale – invero – fissa gli importi massimi che l'ente può riconoscere ai propri revisori. Del resto, la Sezione delle Autonomie ha come noto affermato il principio per cui "... risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi" (deliberazione n. 16 cit.). Si consideri altresì che l'ente locale dispone di ampia discrezionalità nella determinazione del compenso dei revisori, seppur nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 241 citato e del D.M. del 2018."

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 21 dicembre 2018 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 4 gennaio 2019, n. 3 - in € 10.150,00 annui oltre a spese, IVA e CNPAIA di legge il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, confermando l'importo dovuto al revisore uscente.

Acquisiti in argomento il parere di rito in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile sul presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 fino alla scadenza del mandato il **dott. Pietro AMITRANO**, quale indicato nel

verbale di sorteggio del 25/01/2022, in premessa menzionato, prot. n. 10271, trasmesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta;

- 2) di stabilire che l'incarico decorrerà dal giorno **dopo la scadenza del revisore attualmente incarica**, dott.ssa Antonella Nardone, *id est* dal 28.02.2022, ai sensi dell'art. 235, co. 1 e co. 3 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000;
- 3) **di comunicare al Tesoriere Comunale**, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 4) di **determinare il compenso annuo** spettante al Revisore unico dei conti in € 10.150,00 annui oltre a spese, IVA e contributi di legge e al rimborso delle spese di viaggio effettivamente e documentalmente sostenute per la presenza presso l'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni determinato secondo l'indennità chilometrica in misura pari a 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 21 dicembre 2018, pubblicato in GU 4 gennaio 2019, n. 3;
- 5) **di demandare** il responsabile competente ad assumere il relativo impegno di spesa per la causale di cui al punto 4) del dispositivo del presente deliberato;
- 6) **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE

CITTA' DI CAIAZZO
(Provincia di Caserta)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it
comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

**OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI CUI
ALL'ART. 235 DEL D.LGS. N. 267/00.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 07/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- Favorevole
 Non favorevole
 Non necessita di parere di regolarità tecnica


Data 07/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo

**OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI CUI
ALL'ART. 235 DEL D.LGS. N. 267/00.**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
F.to Sig. Antonio Accurso




Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

RELATA DI PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).

Caiazzo, 17/02/2022



Il Responsabile del Procedimento
F.to Antonietta Giannelli


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).


Caiazzo 14/02/2022



Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Annamaria Merola

È copia conforme all'originale.

Caiazzo, _____



Il Responsabile del Procedimento
